



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona  
dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Giuliano                      Presidente relatore

Dott. Guerino Iannicelli                      Consigliere

Dott. Francesco Bruno                      Consigliere

Ha pronunciato la seguente

### S E N T E N Z A

Nella causa civile di appello iscritta al n. 544/2022, proposta

DA

[...]

Parte\_1

[...]

, in persona del legale  
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,  
dall'avv. [REDACTED] foro di Torre Annunziata.

APPELLANTE

NEI CONFRONTI DI

CP\_1

,

Controparte\_2

E

[...]

CP\_3

rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti,  
dall'avv. [REDACTED]

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Salerno.

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo in primo grado *CP\_1*, in proprio e quale esercente all'epoca la legale potestà sui figli minori [...]

*CP\_2* e *CP\_3*, ha convenuto in giudizio la [...]

*Controparte\_4* " *Parte\_1* e *Parte\_1* chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio (danno parentale, danno esistenziale danno morale) e iure hereditatis (danno biologico terminale e danno da agonia) patito in conseguenza del [...] [...]

*Per\_1* [...] a causa di infezione nosocomiale e, precisamente, di endocardite su protesi aortica posizionata nel corso di un intervento del 06.08.2012, e del ritardo diagnostico

*Controparte\_5* *CP\_6* *Parte\_1*

[...] ha contestato l'assunto attoreo rilevando la diligente condotta dei sanitari e della struttura, conforme ai doveri professionali, deducendo che dall'esposizione dei fatti non era possibile affermare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'infezione virale contratta dalla congiunta degli attori, non potendosi escludere che essa potesse essere

riconducibile ad altri fattori; ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.

La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U. medico legale.

Con sentenza n. 450/2022 il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente la domanda e condannato la [...]

Parte\_1 al risarcimento in favore degli attori del danno non patrimoniale iure proprio, liquidato in €. 294.201,00 ciascuno, oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite e del costo della C.T.U..

Avvero tale decisione la [...]

Parte\_1 ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, e deducendo a motivi:

- 1) L'errato inquadramento della fattispecie in relazione alla natura contrattuale della dedotta responsabilità ed errata ripartizione dell'onere probatorio – Omessa pronuncia o, in subordine, incongrua motivazione , per aver il Tribunale affermato la responsabilità della Struttura per il decesso della Per\_1 applicando i principi di ripartizione dell'onere probatorio relativi alla sola responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente, laddove, poi, qualificando come extracontrattuale la domanda iure

proprio formulata dagli attori, unica ad aver trovato accoglimento, ha ritenuto provato il nesso di causalità, sovvertendo i principi regolanti l'onere della prova, fondando la responsabilità sulla mancata prova liberatoria offerta dalla difesa sulla adozione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali e sulla gestione del rischio infettivo ambientale, non sopperendo a tale inerzia la espletata C.T.U. che, per consolidato orientamento, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.

- 2) Nullità assoluta della C.T.U. medico legale e conseguente nullità della sentenza, avendo il Tribunale affidato l'incarico ad un solo consulente medico legale, in luogo di un collegio peritale, come richiesto dalla Legge n. 24/0217, entrata in vigore in data 01.04.2017, e, quindi, antecedentemente all'ordinanza di nomina del 23.11.2016, ma successivamente al conferimento dell'incarico avvenuto in data 29.06.2017.
- 3) Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione per aver il Tribunale affermato la responsabilità dell *Parte\_1* ritenendo colposa la condotta assistenziale ed organizzativa profusa; che, tuttavia, la nullità della C.T.U. comporta la sua inutilizzabilità anche a

livello indiziario con la conseguente nullità della pronuncia che la pone a suo fondamento; che, invero, posto che il ritardo nella diagnosi dell'endocardite infettiva è stato del tutto influente, il consulente ha attestato che la morte è causalmente da ricondurre al realizzarsi dell'infezione, da collegare all'assistenza, circostanza che in dispregio del riparto dell'onere della prova, è sfociata nell'addebito della responsabilità in capo all'appellante, ritenuta gravata della prova liberatoria, peraltro, senza considerare il lasso di tempo intercorso tra l'intervento di sostituzione valvolare aortica, eseguito in data 06.08.2012, e l'insorgenza dei sintomi dell'endocardite, in data 02.10.2012, e, quindi, di altre cause o infezioni preesistenti, quali, nel caso di specie, il problema odontoiatrico della *Per\_1* che, tra le dimissioni e la comparsa dell'endocardite potrebbe essere stata sottoposta a trattamenti specifici.

- 4) Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione, omessa e/o erronea valutazione delle prove e conseguente erronea liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ritenuto dal Tribunale come danno in re ipsa, avendo omesso di dar conto della verifica circa la sussistenza degli elementi che connotano la ricorrenza di siffatto danno; che, invero, l'impianto assertivo proposto in prime cure non consente neanche minimamente di cogliere,

attraverso il racconto di momenti di vita vissuta, in che modo si estrinsecasse il rapporto tra la *Per\_1* e gli attori, né di comprendere in che modo la vita del singolo superstite sia cambiata a seguito del decesso del congiunto; che, di contro, ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, il Giudice deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali, evitando duplicazioni, essendo pur sempre un danno conseguenza da allegare e provare in concreto; che il ricorso alle presunzioni, può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda, che va adempiuto in modo circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche; che, infine, errata è anche la quantificazione del danno sulla scorta dell'utilizzo delle Tabelle di Roma, inadeguate alla liquidazione del danno da perdita del congiunto, poiché basata su un sistema a punti strettamente tipizzati, e poco flessibili, che non consentono all'interprete di tenere conto di tutte le innumerevoli sfumature del caso concreto e non esauriscono la varietà e variabilità delle possibili situazioni,

standardizzando in maniera eccessiva la misura del ristoro economico, tanto che, nel caso di specie, la quantificazione del danno da perdita della *Per\_1* affetta anche da altre patologie, è stata effettuata al pari di una donna del tutto sana .

- 5) Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione e indebito riconoscimento del danno da ritardo sotto forma di interessi compensativi, avendo il Tribunale riconosciuto gli interessi da ritardato pagamento senza che alcuna norma preveda il pagamento di interessi, quale effetto automatico della mora, trattandosi di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi, ed esige una domanda espressa di risarcimento del danno da lucro cessante; la determinazione degli interessi compensativi, infatti, non è automatica, né presunta iuris et de iure, ma presuppone che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti; che, è stato escluso dalla giurisprudenza che sulla somma rivalutata potessero essere liquidati gli interessi compensativi al tasso dei Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza a dieci anni, in quanto

aventi una redditività maggiore rispetto al tasso legale, non essendo stato provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in quell'investimento.

Si sono costituiti gli appellati che hanno chiesto il rigetto del gravame principale, spiegando appello incidentale riguardo al mancato riconoscimento del danno iure hereditatis e del danno morale iure proprio, ritenuti dal Tribunale non provati e, di contro, allegati e documentati in atti.

All'udienza del 26.09.2024, acquisita la C.T.U. richiesta con ordinanza del 27.06.2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e la Corte ha riservato la decisione senza termini.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale non è fondato.

Con i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente poiché attinenti a censure pressoché coincidenti, l'appellante lamenta l'errato inquadramento della fattispecie e della conseguente ripartizione dell'onere della prova, deducendo che l'accoglimento della domanda per responsabilità extracontrattuale è avvenuto sulla scorta di principi regolanti la fattispecie di cui all'art. 1228 c.c., non potendosi ritenere come valida prova, per il danno ex art. 2043 c.c., la consulenza tecnica di ufficio, peraltro nulla, né quella di parte.

Le censure non sono fondate.

Va, al riguardo evidenziato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori in primo grado è soggetta ad una duplice qualificazione: quella iure ereditario, che deriva dalla allegata responsabilità contrattuale dell'ospedale nei confronti del loro dante causa e discende dall'art. 1228 c.c., e quella iure proprio, che trova la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con ogni conseguenza in particolare quanto alla ripartizione dell'onere probatorio (cfr. anche Cass. ord. n. 907/2018).

Quanto al primo profilo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura.

Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura, o dell'ente, nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire,

ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007).

La struttura sanitaria pertanto, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di ospedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).

Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio.

Sul punto, il paziente danneggiato, o il suo erede, deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento,

ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU 11.1.2008 n. 577).

Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento impreveduto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.

Relativamente al secondo profilo, costituisce invece onere del danneggiato fornire la prova dell'illecito, del danno e del nesso di causalità (Cass. n. 5590/2015).

Tanto premesso, passando ora alla disamina della fattispecie concreta, gli appellanti in primo grado hanno affermato che la *Per\_1* rispettivamente moglie e madre degli istanti, in data 30.07.2012 veniva ricoverata presso la Divisione di Cardiocirurgia dell' [REDACTED]

[REDACTED] *“Part* *Parte\_1* *Parte\_1* *Parte\_1* ove, in data 06.08.2012, era sottoposta ad intervento di “sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica Sorin Bicarbon 23 e sostituzione dell'aorta ascendente e del seno non coronarico con protesi retta Intervascular 30”; che, sebbene all'atto delle dimissioni, avvenute in data 12.08.2012, e ai successivi controlli si attestava che le condizioni cliniche della paziente, erano nella norma, nonostante la comparsa di un persistente stato febbrile e un conseguente peggioramento delle condizioni cliniche, solo in data 08.10.2012,

era ritenuto necessario un nuovo ricovero, nel quale, a seguito di indagini, erano accertate “alterazioni tipiche di uno stato infettivo, ovvero una endocardite su protesi aortica posizionata nel corso dell’intervento del 06.08.2012”; che la paziente a seguito del peggioramento delle condizioni cliniche in data [REDACTED] decedeva.

Gli appellati hanno, quindi, attribuito la responsabilità della morte della propria congiunta alla convenuta sulla base delle risultanze degli atti e della sequenza temporale degli eventi, riconducendo la causa del decesso ad una infezione nosocomiale contratta in sede di intervento e nel ritardo nella relativa diagnosi.

Tali deduzioni risultano comprovate dalle certificazioni in atti, dalla consulenza di parte prodotta e dall’espletata C.T.U..

Il consulente di ufficio, dott. [REDACTED] *Per\_2*, e quello di parte, dott. [REDACTED] hanno attestato che l’evento morte è stato determinato da una infezione contratta in sede di intervento chirurgico.

Come chiarito dai consulenti, il microorganismo che ha interessato la *Per\_1* appartiene al genus dello Staphilococco aureus meticillino – resistente, contratto, con probabilità molto prossima alla certezza, in sede di intervento chirurgico, in virtù della ricorrenza di tutti i criteri necessari al riconoscimento del nesso di causalità materiale tra l’infezione e l’evento morte.

Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini dell’affermazione della responsabilità della

struttura sanitaria in tema di infezioni nosocomiali, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale, e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale, il criterio topografico, l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/03/2023, n. 6386).

In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia, topografico, correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della c.d. probabilità prevalente, e clinico, in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria. Ciò posto, nel caso di specie, è evidente che il peggioramento delle condizioni di salute della *Per\_1* esente da infezioni prima dell'intervento e portatrice di specifici sintomi subito dopo di esso, è avvenuto durante l'operazione, e, quindi, il collegamento causale tra il contagio e l'intervento.

Invero, come precisato dal C.T.U., sebbene la datazione di comparsa dei primi episodi febbrili non sia con certezza riferibile al 29 settembre piuttosto che al 04 ottobre, in ogni caso, è indubbia la sua diretta diramazione dall'intervento cui la *Per\_1* è stata sottoposta.

Sussiste, quindi, il criterio cronologico, trattandosi di infezione non presente prima dell'intervento, nemmeno in fase di incubazione, e la compatibilità temporale tra il contagio e la comparsa della sintomatologia, corrispondente con il periodo di incubazione della patologia.

Parimenti sussistente è il criterio topografico, costituito dalla localizzazione dell'infezione proprio nel sito che in sede di intervento è stato esposto alla penetrazione del virus attraverso il contatto con materiali biologici o oggetti infetti.

Ricorre, infine, il criterio della esclusione di altri fattori, ivi comprese le cure odontoiatriche cui non è provato che la *Per\_1* si sia sottoposta nel periodo in esame.

Gli appellati hanno, quindi, attribuito la responsabilità alla *Controparte\_7* congiunta sulla base delle risultanze degli atti e della sequenza temporale degli eventi, riconducendo la causa del decesso ad una infezione nosocomiale contratta in sede di intervento.

Tali deduzioni risultano comprovate dalle certificazioni in atti, dalla consulenza di parte prodotta e dall'espletata C.T.U..

Al riguardo va, poi, soggiunto che nel caso di specie non sussiste alcuna mutatio libelli.

Invero gli appellati in primo grado hanno allegato che il decesso della loro congiunta era ascrivibile alle complicità verificatesi a seguito dell'intervento chirurgico, deducendo la responsabilità della convenuta per la "condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace" del personale sanitario, in occasione dei trattamenti sanitari ai quali era stata sottoposta

*Persona\_1*

La responsabilità è stata già indicata in citazione come ricollegabile ad una condotta colposa, imprudente, negligente ed inefficace dei trattamenti sanitari ricevuti.

Sul punto, giova rilevare che l'art. 1176 c.c. detta un criterio generale di imputazione con il quale misurare l'adempimento o l'inadempimento del debitore senza che la relativa applicazione comporti un vizio di ultra-petizione, poiché non determina il mutamento né della causa petendi, né del petitum, né tanto meno l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto.

Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità afferma che, in tema di responsabilità professionale, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo

sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica, secondo quelli che si ritengono essere i profili di responsabilità del sanitario, dovendosi considerare il fatto costitutivo idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato (Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2012, n. 13269).

Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, la modificazione della domanda, ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Cassazione civile, sez. III, 16/02/2021, n. 4031).

Va, da ultimo evidenziato che la CP\_8 , su cui gravava il precipuo onere, nulla ha provato al fine di escludere la propria responsabilità, limitandosi ad allegare solo possibili cause alternative di contagio rispetto a quella, altamente più probabile, ad essa imputabile.

Al riguardo giova, infatti, evidenziare che la giurisprudenza della Suprema Corte, è concorde nel ritenere che, in applicazione dei

principi sul riparto dell'onere probatorio e con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetta alla struttura provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle *leges artis*, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive, e di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.

Nell'ambito di tali protocolli rilevano, tuttavia, ulteriori procedure non tutte documentate come adottate nel caso di specie, quali l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; le procedure di controllo delle malattie del personale e le profilassi vaccinali; la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella, o dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cassazione civile, sez. III, 13/06/2023, n. 16900).

Alla stregua di tali principi, la domanda di parte attrice in primo grado è stata correttamente accolta ed esaminata sotto il duplice profilo della responsabilità extracontrattuale, per quanto attiene al danno rivendicato *iure proprio*, allegato e comprovato dalla

documentazione prodotta e dalle consulenze in atti, e, dall'altro, sotto il profilo contrattuale, in relazione al danno rivendicato iure hereditatis.

Correttamente il Tribunale ha, quindi, ritenuto che gli attori hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, e che, di contro, la convenuta *Parte\_1* non ha fornito alcuna prova liberatoria della responsabilità.

In relazione alla dedotta violazione dell'art. 15 del D.lgs. deve rilevarsi che, pur prescindendo dalla circostanza che la operatività delle norme introdotte dall'art. 15 del D.lgs. n. 24/2017 ai giudizi instaurati antecedentemente alla sua entrata in vigore è questione ancora dibattuta in giurisprudenza, nel caso in esame, alcuna tempestiva eccezione al riguardo è stata effettuata dalle parti.

E, invero, all'udienza del 29.06.2017 il delegato del procuratore costituito della convenuta ha chiesto conferirsi l'incarico al consulente.

Anche alla udienza del 24.09.2018, successiva all'espletamento della C.T.U., il procuratore non ha eccepito la nullità della consulenza.

Al riguardo, va evidenziato che le nullità della consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui dell'art. 157, comma 2, c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi, a pena di decadenza, nella

prima istanza o difesa successiva al suo deposito (Cassazione civile, sez. II, 15/09/2022, n. 27180).

I motivi non possono, quindi, essere accolti.

Con il quarto motivo l'appellante censura la omessa ed errata valutazione delle prove riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, deducendo che lo stesso è stato ritenuto come danno in re ipsa, non avendo dato conto degli elementi caratterizzanti la ricorrenza di siffatto danno, costituito dal forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali, evitando duplicazioni risarcitorie.

Sul punto, giova premettere che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cassazione civile, sez. III, 30/08/2022, n. 25541).

Il danno da perdita del rapporto parentale è, invero, “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti (cfr. Cass. n.9196/2018).

In definitiva, esso si concreta nella lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti, in particolare “il diritto all'esplorazione della propria personalità, mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30 Costituzione" (cfr. Cass n. 907/2018).

Alla stregua di tali principi, non può non riconoscersi il profondo legame che unisce normalmente un figlio alla madre e un marito alla propria moglie, consentendo, quindi, di ritenere che la perdita abbia prodotto una profonda sofferenza.

Il Tribunale ha, quindi, correttamente liquidato il danno non patrimoniale patito dagli appellati in conseguenza del decesso della comune congiunta, applicando le tabelle di Roma, basata sul

sistema a punti, che garantiscono una maggiore uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 21/04/2021, n. 10579).

Una liquidazione del danno minore avrebbe dunque presupposto l'accertamento di ulteriori e diverse circostanze di fatto, quali ad esempio l'assenza di un saldo vincolo affettivo, l'esistenza di dissapori intrafamiliari, l'anaffettività del superstite nei confronti del defunto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020, Rv. 659411 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019, Rv. 654307 - 01).

Né rilevano al riguardo le condizioni di salute della vittima, peraltro nemmeno documentalmente rilevate, in quanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "uccidere una persona già malata è pur sempre omicidio", e che non è possibile stabilire in astratto alcun automatismo tra la malattia del defunto, e il minor dolore provato dal familiare superstite, anche in considerazione che la malattia di una persona cara può suscitare nei suoi familiari più intensi affetti, senso di protezione e commozione per la sorte della persona cara, in quanto le preoccupazioni per le patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti ( cfr. Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2022, n. 26440).

Con l'ultimo motivo parte appellante censura l'indebito riconoscimento del danno da ritardo sotto forma di interessi compensativi, che esige una domanda espressa di risarcimento del danno da lucro cessante e che va allegato e provato.

La censura non è fondata.

Sul punto, giova premettere che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione deve essere eseguita in misura tale da reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato ove il pagamento fosse stato tempestivo.

Soccorrono all'uopo, quale tipica modalità liquidatoria, gli interessi cd. compensativi.

Inoltre, sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni da illecito, gli interessi legali vanno fatti decorrere dalla dell'evento.

Inoltre, sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni, gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva, dovendosi computare con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione, ovvero ad un indice medio.

Pertanto, la somma come complessivamente liquidata dal Tribunale, a titolo di risarcimento danni, è stata correttamente devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno degli

interessi compensativi al tasso legale, secondo gli indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, sulla base delle nozioni di comune esperienza in ordine all'impiego del denaro.

Alcun riferimento ad altri criteri, quali il tasso dei Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza a dieci anni, aventi redditività maggiore rispetto al tasso legale, risulta in motivazione.

Anche tale ultimo motivo non può, dunque, essere accolto.

L'appello incidentale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Gli appellanti incidentali si dolgono del mancato riconoscimento in loro favore del danno iure hereditatis, rilevando, al riguardo che nel periodo antecedente al decesso la vittima sia rimasta lucida e, quindi, in grado di percepire l'avvicinarsi della morte.

Al riguardo, giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita (cd. danno tanatologico), costituendo il bene “vita” un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile” (Cass. civ., sez. un., n. 15350/2015).

Il danno morale terminale, per sua stessa definizione, non può che essere riferito agli ultimi giorni di vita del soggetto e richiede la prova della effettiva percezione da parte della vittima della morte imminente, mentre per il danno biologico terminale, subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni e quella del decesso, trasmissibile anch'esso iure successionis, resta irrilevante che la vittima sia rimasta cosciente (così Cass. n. 1856/2019).

Pertanto, il danno non patrimoniale risarcibile alla vittima, trasmissibile "iure hereditatis", è costituito, da una parte, nel danno biologico terminale, per cui è necessario che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte, e il danno morale cd. soggettivo o catastrofe, per cui deve essere necessariamente provata la cd. "lucidità agonica", ossia la percezione della ineluttabilità e imminenza della propria morte.

In base ai principi affermati dalla Suprema Corte, nel caso in cui il decesso del soggetto danneggiato sia conseguenza del fatto illecito subito, il danno biologico deve essere liquidato tenendo in considerazione il periodo di tempo tra il fatto lesivo e la morte effettiva del danneggiato.

Infatti, nel momento in cui si abbia certezza sul momento della morte del danneggiato, e quindi la durata della sua vita non è più legato ad una probabilità statistica ma diventa un dato noto e certo, il danno biologico deve necessariamente essere correlato alla durata effettiva della vita: ciò in quanto detto danno è costituito

dalle conseguenze negative che derivano al danneggiato dalla lesione permanente della sua integrità psicofisica per tutta la durata della sua vita residua.

Tuttavia, per potersi predicare l'esistenza del danno biologico temporaneo, per consolidata giurisprudenza, è necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, normalmente superiore alle 24 ore, perché solo un tempo apprezzabile consente quell' "accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo (cfr. Cass. n. 18056/2019).

Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (Cass. n. 18056/2019).

La ricorrenza del danno morale "terminale", ovvero il danno da percezione, prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente ed inevitabile da parte della vittima.

Sul punto va, però, evidenziato che, ai fini della riconoscibilità di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, è necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della "coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" nello *spatium temporis* tra la lesione e la morte.

La Cassazione ha al riguardo precisato che il “danno morale terminale” si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (Cass. n. 5448/2020; Cass. n. 13547/2014).

Orbene, nel caso di specie, dagli atti non emerge alcun elemento da cui poter desumere che subito dopo l’intervento e nei giorni successivi, in cui la paziente è stata nuovamente ricoverata, quest’ultima abbia avvertito consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine né che l’abbia percepita come imminente e conseguente agli interventi praticati.

Correttamente il Tribunale ha, quindi, escluso che gli appellanti incidentali avessero diritto, iure hereditatis, alla liquidazione del danno morale spettante alla congiunta, proprio perché esso presuppone, per entrare nel patrimonio del defunto, che questi percepisca la condizione in cui si trova e percepisca la imminenza della morte.

Se la vittima non è consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa.

Di contro, sussiste il danno biologico subito dalla **Per\_1** e trasmissibile ai suoi eredi.

In caso di evento lesivo con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima è presente il danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso.

Trattandosi di invalidità assoluta temporanea corrispondente al danno alla salute che la vittima ha patito fino al decesso, questa Corte ritiene di adottare i parametri di quantificazione del danno da invalidità elaborati in materia dal Tribunale di Milano (Tabelle 2024).

Quindi, tenuto conto del valore monetario standard ivi fissato per la liquidazione di un giorno di inabilità assoluta (€ 115,00), per 73 giorni (dal 06.08. 2012 data dell'evento lesivo al [REDACTED] epoca del decesso) il danno biologico terminale va liquidato in complessivi € 8.395,00, pari a € 2798,00 ciascuno.

Tali importi sono calcolati ai valori attuali e vanno conseguentemente devalutati alla data dell'evento e successivamente rivalutati ad oggi, con riconoscimento, sulla somma capitale annualmente rivalutata, degli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, liquidati in via equitativa sulla base di nozioni di comune esperienza in ordine all'impiego del denaro

Con altro motivo gli appellanti si dolgono della mancata personalizzazione del danno in considerazione della sussistenza di concrete circostanze quali l'età della vittima e degli stressi congiunti superstiti.

La censura non è fondata.

Invero, è pacifico che nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, occorra procedere ad una valutazione equitativa complessiva che tenga conto del peculiare rapporto del danneggiato con la vittima primaria, della situazione familiare, della presenza di altri congiunti, della convivenza o meno con la vittima, dell'età di quest'ultima e quindi della durata presumibile del periodo in cui la stessa sarebbe rimasta in vita e di ogni altra circostanza utile ai fini una di corretta quantificazione del danno non patrimoniale, da compiersi in base al principio dell'integrale ristoro ma senza duplicazioni e quindi unitariamente considerato. Per il principio dell'unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale, inteso come stravolgimento dell'esistenza, comprende in sé ogni tipo di danno non patrimoniale e non consente la liquidazione a parte né del danno esistenziale, né di liquidazioni ulteriori che costituirebbero un'inammissibile duplicazione.

In assenza di prova riguardo alla diversa incidenza del decesso sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il

medesimo tipo di evento, alcun aumento del risarcimento può giustificarsi.

Difatti, solo quelle conseguenza non comuni a tutti coloro che abbiano subito siffatto evento, ma patite dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, e da qualificarsi come straordinarie consentono al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

Di contro, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili, secondo l'id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona colpita dall'evento non potrebbe non subire, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Orbene, nel caso di specie, non si rinvencono in atti circostanze comprovanti conseguenze diverse o maggiori rispetto a quelle patite da ogni soggetto riportante il medesimo tipo di danno.

Per quanto suesposto, dunque, l'appello incidentale va parzialmente accolto con condanna della *Parte\_1* al risarcimento del danno iure hereditatis per €. 8.395,00, pari a €. 2798,00 ciascuno.

La condanna dell'appellante *Parte\_1* alle spese dei due gradi di giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla *Controparte\_4* " [...]

*Parte\_1* e su quello incidentale proposto da *CP\_1* , *CP\_3* e *Controparte\_2* , avverso la sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello principale,
- 2) In parziale riforma della impugnata sentenza,
- 3) Condanna l *Controparte\_4* " [...]  
*Parte\_1* al pagamento, in favore di *CP\_1* , *CP\_3* e *Controparte\_2* , dell'ulteriore importo di €. 8.395,00, pari a €. 2798,00 ciascuno, oltre interessi come calcolati in motivazione.
- 4) Conferma nel resto.
- 5) Condanna l *Controparte\_9* a rifondere a *CP\_1* , *CP\_3* e *Controparte\_2* , le spese processuali dei due gradi di giudizio, oltre al costo della C.T.U., liquidate, per il primo grado, in €. 600,00 per spese e €. 2400,00 per compensi, e, per il secondo grado, in €. 777,00 per spese e €. 1500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell'avv. [REDACTED]

Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico  
dell'appellante *Controparte\_4*  “ *[...]*

*Parte\_1* dell'ulteriore importo pari a quello del  
contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Salerno, il 07.11.2024

Il Presidente Estensore  
dott.ssa Giuliana Giuliano